

C O P I A

S. CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI

Roma, li 20 marzo 1956
Num.Prot. 01666/53

Ill.mo e Reverendissimo Monsignore,

riscontro la lettera della Signoria Vostra in data 13 marzo u.s., e rispondo al quesito che nella medesima pone a questo Sacro Dicastero, e cioè se il titolare religioso di licenza cinema parrocchiale possa contestare il prescritto dell'Autorità Ecclesiastica Diocesana che esige che i sacerdoti facciano i contratti cinematografici non personalmente, ma tramite l'Ufficio Assistenza Sale, in quanto contrario ad una precisa norma della Santa Sede, la quale nella Istruzione della S.C. dei Religiosi circa l'apostolato cinematografico, del 11/V/1953, stabilisce: "La programmazione degli spettacoli spetta esclusivamente al titolare della licenza, che ne è sempre responsabile, anche se si serve di coadiutori laici" (cfr.n.11).

In riferimento al suddetto quesito devo manifestare alla S.V. Ill.ma e Rev.ma quanto segue:

1) La norma invocata dal ricorrente non trova applicazione al caso presente, in quanto il senso della medesima non è altro che quello di affermare la responsabilità del sacerdote nei confronti di eventuali laici coadiutori, per quanto riguarda la moralità dei films che vengono programmati nelle sale parrocchiali. In altre parole: questa norma sancisce che tale responsabilità grava sempre sul sacerdote, che ne è sempre l'unico responsabile nei riguardi dell'Autorità Ecclesiastica, e non può essere mai trasferita sui laici che in qualunque modo collaborino col medesimo.

2) La norma che trova applicazione nella fattispecie è quella contenuta al n. 7 della medesima Istruzione di questa Sacra Congregazione, che dispone quanto segue: "Si ricorda che, in base ai principi canonici, le norme emanate dagli Eccellentissimi Ordinari diocesani per il settore dell'apostolato cinematografico, in quanto tocchino la fede, la morale e l'ordine pubblico, vincolano i religiosi, anche esenti, che gestiscono sale cinematografiche aperte al pubblico".

Non vi è, infatti, dubbio che una disposizione dell'Autorità Ecclesiastica Diocesana tendente ad evitare che i sacerdoti della propria diocesi facciano di persona i contratti cinematografici, non può essere considerata che come una norma di ordine pubblico - alla stessa stregua di altre disposizioni del genere, emanate dalla medesima Autorità - indirizzata ad ovviare agli inconvenienti che per tale ordine possono derivare da simili attività.

. / .

Poichè l'Ordinario Diocesano è il tutore dell'ordine pubblico non si deve dubitare che tale disposizione, a tenore del suddetto n. 7, obblighi i religiosi ai sensi, ed entro i limiti, della medesima Istruzione.

Nell'attesa di aver risposto esaurientemente a quanto la S.V. domandava, rimango a disposizione per qualsiasi altro chiarimento, e profitto ben volentieri della circostanza per dirmi, con sensi di distinta stima e considerazione

della S.V. Ill.ma e Reverendissima
devotissimo nel Signore

F.to: Valerio Card. Valeri
Prefetto

Ill.mo e Reverendissimo
Mons. Albino Galletto
Consulente Ecclesiastico dell'Ente dello Spettacolo
Via della Conciliazione, 10

R O M A